

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VINCI	
	Via Val di Sole n. 2 – 50059 VINCI (FI) Tel. 0571/568138 - Codice Fiscale 82004510481 Codice Meccanografico FIIC868003 fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione.it www.icvinci.edu.it	

Circ. 271 del 18 maggio 2022

AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
ALBO ON LINE
SITO WEB

CRITERI ASSEGNAZIONE VOTO DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ESAME DI STATO 1° CICLO DI ISTRUZIONE.

Lo svolgimento dell'Esame Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione è regolato da una dettagliata normativa di, cui sono elencati i principali riferimenti.

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

- **LEGGE 13 LUGLIO, n. 107**, contenente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- **DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, n. 62**, norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
- **D.M. 3 OTTOBRE 2017, n. 741**, concernente l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- **D.M. 3 OTTOBRE 2017, n. 742**, concernente le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione e i modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.
- **CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, n. 1865**: indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
- **O.M. 64 del 16 marzo 2022** concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 che costituisce il nuovo contesto di riferimento in materia di valutazione, certificazione delle competenze ed esami di stato del primo ciclo di istruzione per l'a.s. 2021/2022 a seguito dell'emergenza Coronavirus-Covid19.
- **DELIBERA n. 64 del Collegio dei Docenti del 17 maggio 2022.**

L'**Ordinanza Ministeriale n. 64** dello scorso **14 marzo 2022**, riprendendo gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 62/2017, integra la precedente normativa introducendo alcune importanti novità sull'ammissione all'Esame di Stato:

"In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la **non ammissione** all'esame conclusivo del primo ciclo.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VINCI	 <small>ISTITUTO COMPRENSIVO VINCI "CRESCERE INSIEME"</small>
	<p>Via Val di Sole n. 2 – 50059 VINCI (FI) Tel. 0571/568138 - Codice Fiscale 82004510481 Codice Meccanografico FIIC868003 fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione.it www.icvinci.edu.it</p>	

La valutazione dell'ammissione dell'alunno/a è il **risultato di un processo valutativo**, effettuato collegialmente dal Consiglio di Classe e comprensivo dei livelli raggiunti negli apprendimenti disciplinari a conclusione del percorso scolastico triennale.

Tale processo valutativo non potrà essere in alcun modo ridotto alla mera considerazione della sola media matematica finale ma terrà responsabilmente in considerazione l'intero percorso scolastico e le eventuali ricadute della persistenza del contagio da Sars – Cov-19 sui processi di apprendimento degli alunni.

Nel rispetto degli indicatori della rubrica valutativa del percorso triennale allegata, il Consiglio di classe darà risalto alle seguenti dimensioni tipiche della valutazione formativa, dandone adeguata motivazione:

- **maturazione** del metodo di studio rispetto ai livelli di partenza.
- **Costanza** dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa.
- **Disponibilità** agli stimoli e ai supporti individualizzati.
- **Autonomia e responsabilità** delle scelte.

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato.

Nel rispetto del quadro normativo di riferimento e dei criteri complessivi sopra evidenziati, il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione/non ammissione all'Esame di Stato eseguendo una media ponderata così formulata:

- | | | |
|----|------------------------------------|-----|
| 1. | la media dei voti del primo anno | 20% |
| 2. | la media dei voti del secondo anno | 30% |
| 3. | la media dei voti del terzo anno | 50% |

Si ricorda che la media dei voti finali di ogni disciplina del terzo anno dovrà basarsi sul voto di presentazione allo scrutinio finale, anche comprensivo di eventuali discipline con esito negativo.

Il voto di ammissione assume un peso significativo ai fini del calcolo del voto finale dell'esame che deriverà, quindi, dalla media arrotondata all'unità superiore (per frazioni pari o superiori a 0,5) tra il voto di ammissione e la media non arrotondata dei voti delle prove e del colloquio.

Si ricorda che, in base al D.M. n. 741/2017 (art. 2, c. 4), il voto di ammissione può anche essere inferiore a sei decimi, senza utilizzare frazioni decimali e che **la media va calcolata** escludendo dal calcolo della media stessa il giudizio di IRC o attività alternativa all'IRC e il giudizio di comportamento.

Qualora l'allievo/a si sia trasferito in un anno scolastico successivo al primo, il calcolo della media ponderata viene ristretto agli anni scolastici scrutinati presso la nostra scuola:

- | | | |
|---|------------------------------------|------|
| a) alunni che si sono trasferiti nel corso del <u>secondo anno</u> : | | |
| - | La media dei voti del secondo anno | 40% |
| - | La media dei voti del terzo anno | 60% |
|
b) alunni che si sono trasferiti nel corso del <u>terzo anno</u> : | | |
| - | La media dei voti del terzo anno | 100% |

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Tamara Blasi